



**ALLEGATO**

Contratto per l'affidamento del servizio di assistenza tecnica del POR-FESR 2014 - 2020  
e per la programmazione e l'attuazione della programmazione FESR post 2020 della  
Regione Umbria

**CIG: 8374174AFD – CUP I61G20000010009**

## REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE

Repertorio n.

Oggetto: **Contratto per l'affidamento del Servizio di assistenza tecnica del POR-FESR 2014 - 2020 e per la programmazione e l'attuazione della programmazione FESR post 2020.**

### REPUBBLICA ITALIANA

L'anno \_\_\_\_\_, il giorno \_\_\_\_\_ del mese di..... in Perugia, nella sede della Giunta Regionale, avanti a me....., Ufficiale Rogante della Regione Umbria, nominata con Deliberazione della Giunta Regionale n..... del....., pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_, sono personalmente comparsi i Sigg.:

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_, domiciliato per la carica in Perugia, il quale interviene al presente atto nella sua qualità di Dirigente del Servizio

\_\_\_\_\_ ed agisce in nome, per conto e nell'interesse della Regione Umbria - Giunta Regionale, Corso Vannucci, 96 - Perugia - c.f.: 80000130544, di seguito denominata "Regione";

\_\_\_\_\_ nato a \_\_\_\_\_ il quale interviene al presente atto nella sua qualità di della società \_\_\_\_\_, con sede in \_\_\_\_\_ Codice fiscale e Partita IVA, \_\_\_\_\_ di seguito denominata "Aggiudicatario".

Detti comparenti, della cui identità, qualifiche e capacità di agire io, Ufficiale Rogante, personalmente sono certo,

### DICHIARANO E PREMETTONO:

che con determinazione dirigenziale n.....del....., è stato stabilito, fra quant'altro:

#### Art. 1 - Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente contratto, così come ogni altro documento in tal senso richiamato.

#### Art. 2 - Oggetto

La Regione Umbria - Giunta Regionale, come sopra rappresentata, affida alla società....., con sede in....., che nella persona del legale rappresentante intervenuto, accetta, il servizio di assistenza tecnica:

- per le attività di implementazione, gestione, attuazione, sorveglianza, monitoraggio, controllo del Programma Operativo del Fondo europeo di Sviluppo regionale (FESR) 2014-2020 e - essendo temporalmente alla fine dell'attuale periodo di programmazione - dei servizi di assistenza tecnica alla chiusura del POR FESR 2014- 2020 della Regione Umbria;
- per il supporto alla programmazione, avvio, all'implementazione, alla gestione, al monitoraggio, alla sorveglianza della fase di programmazione della Regione Umbria relativamente al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) post 2020. Allo stato dei fatti si ha motivo di ritenere che la programmazione post 2020 sia settennale (2021-2027); qualora la programmazione post 2020 sia di durata inferiore o superiore tale periodo dovrà essere considerato quello di riferimento.

Il servizio oggetto del presente contratto si configura quale supporto in grado di fornire all'Autorità di Gestione, ai Responsabili di Azione, all'Autorità di Certificazione, agli Organismi intermedi, alle Autorità Urbane, ai responsabili delle Aree interne e dell'ITI Trasimeno competenze specialistiche in ambito strategico, attuativo e gestionale al fine di garantire una realizzazione efficace del Programma, anche tramite soluzioni innovative, rispondente alle esigenze del territorio, garantendo la corretta gestione delle risorse comunitarie, nazionali e regionali.

In particolare, con l'espressione "Servizi di assistenza tecnica" si intende fare riferimento all'insieme di attività indicate all'art. 2 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale (di seguito Capitolato), che qui si intende integralmente riportato e trascritto, e che comprendono linee di attività (che possono anche essere interdipendenti tra loro) i cui contenuti – divisi in programmazione 2014 – 2020 (Linea A) e programmazione 2021 -2027 (Linea B).

### **Art. 3 - Svolgimento del servizio**

L'Aggiudicatario si obbliga ad eseguire il servizio di assistenza tecnica oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e ad attenersi, nello svolgimento del servizio, a quanto previsto nel Capitolato, nell'offerta tecnica presentata in sede di gara e nel presente contratto.

Il servizio viene concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile di tutte le norme, le condizioni, i patti e le modalità dedotti e risultanti dal Capitolato, che l'Aggiudicatario conferma di conoscere e di accettare, ove ed in quanto non risultino modificati a favore della Regione da quelli contenuti nel presente contratto e nell'offerta tecnica presentata dall'Aggiudicatario in sede di gara, che l'aggiudicatario conferma e riconosce vincolante.

La Regione si riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l'adeguatezza del servizio prestato dall'Aggiudicatario.

La Regione si riserva, altresì, la facoltà, in ogni momento di esecuzione del servizio, di verificare il rispetto dei requisiti generali e speciali richiesti per la partecipazione alla gara da parte dell'Aggiudicatario; in caso di antinomia tra i requisiti dichiarati e quelli posseduti, la Regione potrà esigere la risoluzione del contratto, salva l'applicazione delle penali previste nonché l'ulteriore richiesta di risarcimento dei danni patiti.

#### **Art. 4 - Importo del contratto**

Il corrispettivo per l'espletamento del servizio di cui al presente contratto è fissato in euro \_\_\_\_\_ (diconsi euro \_\_\_\_\_,00), IVA esclusa, giusta offerta economica presentata in sede di gara (All. \_\_\_\_\_).

Il corrispettivo deve ritenersi comprensivo di tutto quanto necessario per fornire la prestazione richiesta compiuta in ogni sua parte, ivi incluse spese per viaggi e missioni, segreteria, spese per acquisizione dati, spese generali ed amministrative, di strumentazione e di tutto quant'altro si renda necessario per l'espletamento del servizio compiuto in ogni sua parte.

L'Aggiudicatario si assume il rischio imprenditoriale della diseconomia dell'affare e non potrà, pertanto, avanzare alcuna ulteriore pretesa di compenso rispetto a quella inizialmente concordata.

#### **Art. 5 - Durata**

La durata del servizio è stabilita in trentasei mesi (36) mesi decorrenti dalla stipula del presente contratto.

La Regione si riserva la facoltà di esercitare la ripetizione dei medesimi servizi appaltati agli stessi patti e condizioni del contratto originario per un periodo ulteriore massimo di 36 mesi, previa adozione di apposito provvedimento, ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D. Lgs. 50/2016, in cui verrà stabilita la puntuale durata del rinnovo in attesa dell'adozione dei regolamenti comunitari che disciplinano il nuovo ciclo di programmazione 2021-2027 attualmente allo stato di proposta.

La Regione provvederà a comunicare tale decisione almeno quarantacinque (45) giorni prima della scadenza del contratto originario.

In caso di ripetizione del contratto ai sensi dell'art. 63 comma 5 del D.lgs. 50/2016, l'importo complessivo stimato previsto per il periodo presumibile dalla data di stipula del contratto a quella possibile come da opzione al netto di IVA, corrisponde a € ..... (euro .....).

Come stabilito dall'art. 106 "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia" del D. Lgs. n. 50/2016, e richiamato all'art. 11 del Capitolato, la stazione appaltante si riserva di richiedere all'affidatario del servizio un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, agli stessi patti, prezzi e condizioni, entro il limite della soglia comunitaria.

#### **Art. 6 - Modalità di esecuzione del servizio e luogo di esecuzione**

Si richiama la disciplina contenuta nell'art. 4 "Modalità di esecuzione del servizio" e nell'art. 7 "Modalità organizzative per l'esecuzione delle prestazioni" del Capitolato che l'Aggiudicatario dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti.

In particolare l'Aggiudicatario si impegna a garantire la presenza presso gli uffici regionali di almeno una unità professionale senior per 200 giornate/anno e di almeno due unità professionali junior per almeno 200 giornate/anno ognuna durante tutta la durata

contrattuale secondo le esigenze della Regione e concordate all'inizio di ciascun anno solare.

Per le altre figure professionali offerte, ad eccezione del capo progetto, si garantisce - su richiesta della Regione - la presenza presso gli uffici regionali delle figure senior e degli specialisti per almeno il 30% del tempo lavorativo presso gli uffici della Regione Umbria o altre sedi da essa definite.

Una giornata si intende composta minimo di sei ore.

### **Art. 7 - Consegna dei prodotti e verifica di conformità**

Tutte le attività che fanno riferimento alle funzioni appaltate dovranno essere realizzate entro i termini e con le modalità che verranno concordate con la Regione e riportati nei "Piani di Dettaglio Annuali". Si richiama al riguardo, la disciplina contenuta negli art. 5 e 16 del capitolato "Piano di dettaglio annuale", che qui si intendono integralmente e trascritti.

### **Art. 8 - Responsabile del procedimento e Direttore dell'esecuzione**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016, il Responsabile del procedimento è il Dirigente del Servizio "Affari europei, Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FESR", Dott. Claudio Tiriduzzi.

Il Responsabile del procedimento svolge le funzioni e i compiti di cui all'art. 31 del Decreto Legislativo n. 50/2016.

Il Direttore dell'esecuzione è individuato nella Dott.ssa Valeria Covarelli responsabile della Sezione "Programmazione istituzionale, organizzativa e procedurale".

### **Art. 9 - Gruppo di lavoro**

L'aggiudicatario conferma l'articolazione e organizzazione del gruppo di lavoro nel suo complesso e nei singoli componenti, relativi profili professionali, funzioni ed attività, come indicati nella documentazione prodotta in procedura di gara.

Una stessa persona non può cumulare più di un profilo professionale tra quelli indicati nella documentazione prodotta in sede di gara.

Qualora ne ricorrano i presupposti, la Regione potrà richiedere la sostituzione della risorsa e, l'aggiudicatario dovrà provvedere alla sostituzione della stessa entro 7 (sette) giorni dalla richiesta con una professionalità equivalente o superiore a quella sostituita (prevista nei documenti di gara).

Qualora il contraente, durante lo svolgimento delle prestazioni, dovesse essere costretto a sostituire una o più delle figure professionali incaricate dell'appalto, dovrà formulare preventiva e motivata richiesta alla Regione indicando i nuovi nominativi che intende proporre in sostituzione che comunque dovranno essere in possesso dei requisiti delle figure professionali sostituite. L'eventuale sostituzione dei soggetti deve essere preventivamente autorizzata dalla e nonché qualsiasi spostamento, licenziamento o variazione di ogni sorta.

L'attesa dell'autorizzazione non esonera l'aggiudicatario dall'adempimento delle obbligazioni assunte e qualsiasi modifica delle figure professionali non può costituire motivo per la sospensione o la dilazione della prestazione dei servizi, salvo espressa autorizzazione della Regione.

Si richiama la disciplina contenuta nell'art. 7 - Modalità organizzative per l'esecuzione delle prestazioni" del Capitolato che l'Aggiudicatario dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intende integralmente riportato e trascritto.

### **Art. 10 - Modalità di pagamento**

Il compenso verrà corrisposto con le seguenti modalità:

- 15% del corrispettivo dopo la stipula del presente contratto e a seguito della predisposizione e approvazione del Piano di dettaglio annuale, di cui all'art. 5 del Capitolato, riferito al periodo che va dalla stipula del contratto alla fine della prima annualità. Tale pagamento è subordinato alla presentazione di idonea garanzia fideiussoria di pari importo a prima richiesta rilasciata da un'impresa bancaria o assicuratrice. Detta fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia dell'eccezione di cui al comma 2° dell'articolo 1957 del codice civile nonché l'operatività della stessa entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Regione. La polizza fideiussoria verrà svincolata successivamente alla liquidazione delle rate di seguito disciplinate e, comunque, previa verifica dell'attività svolta per un ammontare pari all'acconto erogato;
- 80% del corrispettivo complessivo ripartito in rate semestrali con scadenza al 30 giugno e al 31 dicembre di ciascun anno, dietro presentazione di relazioni semestrali sullo stato di avanzamento dei lavori (SAL) che costituiscono l'attuazione del Piano di dettaglio annuale di assistenza tecnica di riferimento. Ogni relazione semestrale dovrà riportare, a titolo indicativo e non esaustivo le seguenti informazioni:
  - esplicitazione delle attività svolte, dei servizi forniti e dei documenti prodotti (relazioni);
  - elenco nominativo del personale impiegato con l'indicazione del profilo e della linea di attività dove è inserito;
  - timesheet delle gg/uomo o frazioni di gg/uomo impiegate da ciascuna risorsa per ogni attività svolta.
- 5% del corrispettivo complessivo (saldo finale) entro il termine ultimo consentito dalle disposizioni comunitarie per il pagamento dei servizi e dietro presentazione di una relazione finale in cui l'Impresa dia conto, tra l'altro, del percorso tecnico realizzato, degli esiti conseguiti, delle risorse umane impiegate e delle giornate/uomo effettivamente svolte.

Qualora se ne presenti la necessità, al fine di rispettare le disposizioni comunitarie in materia di eleggibilità delle spese, il pagamento dell'ultimo stato di avanzamento potrà essere anticipato, ad insindacabile giudizio della Regione, al quarto trimestre 2023, subordinatamente alla presentazione di copertura fideiussoria che verrà svincolata a seguito degli esiti della verifica dei prodotti finiti.

Tutti i pagamenti sono subordinati alla presentazione di regolare fattura (inviata secondo le modalità prescritte dalla normativa vigente) intestata a Regione Umbria – Direzione

Regionale risorse, programmazione, cultura, turismo, Servizio "Affari europei, Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FESR" Via M. Angeloni, 61 - 06124 Perugia e sono effettuati dalla Tesoreria regionale, mediante versamento sul conto corrente dedicato, ai sensi dell'art. 3 L. 13/08/2010, n. 136, presso.....

L'Aggiudicatario delega il Sig..... nato a....., il..... Cod. fisc..... ad operare sul conto medesimo.

L'Aggiudicatario si obbliga a comunicare alla Regione ogni modifica relativa ai dati sopra dichiarati.

In ottemperanza alle norme che disciplinano i rapporti economici con la Pubblica Amministrazione (Legge 244/2007, art.1, commi da 209 a 214, DM 03.04.2013, n. 55, DL 24.04.2014, n. 66, art. 25) l'Amministrazione non potrà accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo le specifiche del citato DM n. 55/2013; tali fatture dovranno, pertanto, essere indirizzate al seguente Codice Univoco Ufficio: XG4FDG.

Le fatture dovranno riportare:

- l'annotazione "scissione dei pagamenti" (art. 2 del Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 23.1.2015) in quanto all'aggiudicatario sarà pagato il solo corrispettivo imponibile mentre la quota relativa dell'IVA verrà versata direttamente all'Erario;
- gli estremi della nota con cui sono stati comunicati gli impegni di spesa assunti sul bilancio regionale (art. 56, comma 7, D.Lgs 118/2011);
- il riferimento al cofinanziamento da parte del Programma Operativo regionale FESR Regione Umbria";
- Il Codice Identificativo della Gara: 8374174AFD;
- Il Codice Unico di Progetto: I61G20000010009.

Inoltre, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 30, comma 5 del Codice, deve essere operata una ritenuta dello 0,50 per cento sull'importo netto progressivo delle prestazioni. Pertanto, l'imponibile indicato in fattura dovrà essere esplicitamente ridotto della ritenuta di garanzia, con espressa indicazione di questa circostanza. La fatturazione delle ritenute applicate sarà effettuata alla chiusura del Contratto, in sede di liquidazione finale, qualora ricorrano le condizioni normative per lo svincolo. La liquidazione degli importi suindicati avverrà entro i 30 giorni successivi al ricevimento di regolare fattura, che dovrà essere emessa successivamente all'esito positivo della verifica da parte dell'Amministrazione della conformità delle attività e servizi prestati e dei relativi prodotti; tale verifica dovrà concludersi entro 40 giorni dalla presentazione della documentazione prevista.

#### **Art. 11 -Tracciabilità dei flussi finanziari**

Quanto alla tracciabilità dei flussi finanziari, l'Aggiudicatario assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13.8.2010, n. 136 e successive modifiche.

L'Aggiudicatario si impegna a dare immediata comunicazione alla Regione ed alla Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Perugia della notizia dell'inadempimento della eventuale propria controparte (subappaltatore e/o subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L. 136/2010. Il

mancato utilizzo della transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni è causa di risoluzione del contratto.

### **Art. 12 - Inadempienze e penali**

Il Servizio "Affari europei, Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FESR" procederà all'accertamento della conformità delle prestazioni rese rispetto alle prescrizioni contrattuali. Qualora a seguito di tali accertamenti si riscontrassero violazioni delle prescrizioni contrattuali, il Servizio regionale competente procederà all'immediata contestazione all'appaltatore delle circostanze come sopra rilevate, tramite PEC. L'aggiudicatario potrà inviare le proprie controdeduzioni, entro il termine di 5 giorni dalla formale contestazione tramite posta certificata. Il Servizio regionale competente, valutate le ragioni addotte, potrà procedere all'applicazione delle seguenti penali:

In caso di mancato avviso nella sostituzione dei tecnici e degli altri componenti del gruppo di lavoro di cui all'art. 9 sarà applicata una penale pari al 5% (cinque per cento) dell'importo contrattuale;

Per la presentazione delle attività non conformi a quanto stabilito dal presente contratto verrà applicata una penale da un minimo di 100,00 euro ad un massimo di 1.000.00 euro per ogni inadempienza, determinata dal Servizio regionale "Affari europei, Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FESR", sentita l'Autorità di Gestione del POR FESR in base alla gravità dell'inadempienza;

per ogni giorno di ritardo nella consegna di elaborati previsti dal Piano di Lavoro, o rispetto ai termini che saranno in seguito concordati tra il Servizio regionale "Programmazione Comunitaria", sentita l'Autorità di Gestione del POR FESR e la ditta aggiudicataria, sarà applicata una penale giornaliera pari allo 0,1%(zero virgola uno per cento) dell'importo contrattuale;

fatta salva l'applicazione delle penali di cui alle lettere precedenti, tutte le penalità pecuniarie che saranno eventualmente comminate all'Amministrazione Regionale da parte della Commissione Europea per fatti imputabili alla ditta aggiudicataria.

In caso di applicazione di penali la Regione non corrisponderà il compenso stabilito, salvo il risarcimento dell'eventuale maggior danno subito. Per la refusione dei danni ed il pagamento di penalità, la Regione potrà rivalersi, mediante trattenute, sugli eventuali crediti dell'Aggiudicatario ovvero, in mancanza, sul deposito cauzionale che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrato.

Le eventuali cause di forza maggiore che ritardassero le consegne dovranno essere documentate e notificate dall'Aggiudicatario con lettera PEC, sotto pena di decadenza di ogni diritto ad invocarle, alla Regione Umbria Giunta regionale – Direzione Regionale Direzione regionale risorse, programmazione, cultura, turismo, Servizio "Affari europei, Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FESR" - Via Mario Angeloni 61 – 06124 Perugia.

L'applicazione delle penali di cui al presente articolo non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o oneri aggiuntivi sostenuti dalla Regione a causa dei ritardi non autorizzati.



L'importo complessivo delle penali non può superare il 10% dell'importo contrattuale; qualora i ritardi siano tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 14 del capitolato, in materia di risoluzione del contratto.

### **Art. 13 – Responsabilità ed obblighi a carico dell'Aggiudicatario**

L'Aggiudicatario si obbliga a sostenere gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione dei Servizi del presente Contratto, nonché ad ogni attività che si renda necessaria e/o opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste.

L'Aggiudicatario garantisce che l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto avvenga a regola d'arte, nel rispetto di quanto prescritto:

- delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne la Regione da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
- delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nel Capitolato e nell'Offerta Tecnica.

Qualora le prestazioni dovessero essere eseguite presso i locali della Regione, l'Aggiudicatario adempierà alle proprie obbligazioni secondo modalità e tempi definiti con la Regione e senza interferire con l'attività lavorativa in corso presso i locali della stessa.

L'Aggiudicatario si obbliga a consentire alla Regione di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità del servizio reso con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato e offerti, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Aggiudicatario si impegna a rispettare tutti gli obblighi derivanti da leggi, regolamenti, contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di lavoro, in relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore della stessa, tanto in regime di dipendenza diretta quanto in forma saltuaria, di collaborazione, di consulenza o di qualsivoglia altra natura ed assume ogni responsabilità per danni o infortuni che possano derivare a dette persone o essere cagionati da dette persone nell'esecuzione di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente le prestazioni oggetto del presente contratto, anche per quella parte di attività prestata direttamente all'interno dei locali della Regione.

L'Aggiudicatario si impegna a mantenere indenne la Regione in relazione ad ogni pretesa avanzata da terzi, direttamente o indirettamente, derivante dall'espletamento del servizio o dai suoi risultati.

L'Aggiudicatario si impegna a rispettare le disposizioni normative vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, nonché a sostenere tutti gli oneri previdenziali ed assicurativi relativi al personale a qualsivoglia titolo impiegato nell'esecuzione del servizio e dichiara espressamente di assumersi ogni responsabilità inerente i danni cagionati dal personale di cui sopra a persone o cose a seguito dell'espletamento delle prestazioni contrattuali manlevando la Regione da qualsiasi tipo di responsabilità.

L'Aggiudicatario è tenuto, altresì, ad applicare a tutto il personale impegnato condizioni normative e contrattuali non inferiori a quelle previste per la medesima categoria di appartenenza e nelle stesse località in cui viene erogata la prestazione lavorativa.

La Regione si riserva la facoltà di richiedere in qualsiasi momento documenti ed informazioni rilevanti ai fini dell'esecuzione del servizio quali, a titolo esemplificativo e non tassativo, gli estremi del CCNL applicato ai dipendenti o l'attestazione dell'avvenuto versamento dei contributi previdenziali ed assicurativi.

In caso di violazione degli obblighi di cui sopra la Regione si riserva la facoltà di operare a titolo di penale una ritenuta del 25% del corrispettivo relativo alle prestazioni effettuate nel periodo in cui l'inadempienza è stata accertata.

In caso di gravi o ripetute violazioni degli obblighi previsti dal presente articolo la Regione ha la facoltà di risolvere il contratto mediante comunicazione, inviata per mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, della volontà di avvalersi di detta clausola risolutiva espressa, fatto salvo il diritto di richiedere il risarcimento dei danni patiti.

Per tutto quanto non disciplinato nel presente articolo si richiama l'art. 9 del Capitolato che qui s'intende integralmente riportato e trascritto.

#### **Art. 14 – Subappalto e divieto di cessione**

Il Subappalto è disciplinato dall'art. 105 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i..

Salvo quanto previsto dall'articolo 106 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i., è fatto divieto all'Aggiudicatario di cedere, a qualsiasi titolo, il Contratto, a pena di nullità della cessione medesima, ai sensi dell'art. 105, comma 1 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; in difetto di adempimento a detto obbligo, la Regione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto.

#### **Art. 15 – Varianti e Modifiche in corso d'opera**

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'art. 106 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

La Regione, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto agli stessi patti, prezzi e condizioni, entro il limite della soglia comunitaria.

#### **Art. 16 - Garanzia definitiva**

A garanzia degli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali l'Aggiudicatario, giusta quanto stabilito all'articolo ... del disciplinare di gara, ha costituito una cauzione definitiva di € .....(Euro ....00), in c.t., pari al ..... del corrispettivo netto contrattuale mediante .....(All. " ").

La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, ai sensi del comma 5 dell'art. 103 del D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50.

La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dopo verifica dell'avvenuto espletamento del servizio previsto dal presente contratto.

#### **Art.17 – Sospensione e/o differimento**

Ai sensi dell'art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016, per ragioni di necessità o di pubblico interesse, tra cui l'interruzione di finanziamenti per esigenze di finanza pubblica, il RUP può disporre

la sospensione del contratto. La sospensione è disposta per il tempo strettamente necessario. Cessate le cause della sospensione, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine contrattuale. Eventuali differimenti del termine contrattuale dovranno essere concordate con il competente Servizio.

### **Art. 18 - Riservatezza**

L'Aggiudicatario si impegna formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni patrimoniali, statistiche, anagrafiche e/o di qualunque altro genere di cui verrà a conoscenza in conseguenza dei servizi resi, vengano considerati riservati e come tali trattati, pur assicurando nel contempo la trasparenza delle attività svolte.

L'Aggiudicatario si impegna a rispettare, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, tutti i principi contenuti nelle disposizioni normative vigenti relative al trattamento dei dati personali ed, in particolare, quelli contenuti nel D.Lgs. n.196/2003.

L'Aggiudicatario si obbliga, pertanto, a trattare i dati di cui dispone o viene a conoscenza in ragione del presente contratto nel rispetto delle norme di cui al summenzionato D.Lgs. n. 196/2003, e ne è responsabile. L'Aggiudicatario dichiara, altresì, di essere in regola con le disposizioni relative alla sicurezza dei dati contenute nel già menzionato D.Lgs. n. 196/2003.

L'Aggiudicatario in riferimento a tutti i dati a cui ha accesso e/o dei quali effettua il trattamento per conto della Regione ed in virtù del presente contratto è designato, ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati (UE) 2016/679 ("GDPR"), art. 28, e il D.Lgs. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., quale "responsabile esterno del trattamento dati".

Fra la Regione e il Responsabile esterno del trattamento dei dati è stipulato apposito contratto di designazione a responsabile esterno per il trattamento dei dati e conferimento delle relative istruzioni.

### **Art. 19 - Proprietà dei prodotti**

Tutti i prodotti realizzati, quali elaborati, relazioni ed ogni altra documentazione sono di proprietà esclusiva della Regione restando pertanto assolutamente precluso all'Aggiudicatario ogni uso o divulgazione anche parziale dei prodotti realizzati.

### **Art. 20 - Risoluzione del contratto**

Per la risoluzione del contratto trova applicazione l'art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, e per quanto non previsto gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto è risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile (clausola risolutiva espressa), previa contestazione degli addebiti da parte del Servizio regionale "Affari europei, Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FESR " a mezzo pec, qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate:

- malafede, frode o negligenza nell'esecuzione del servizio, che determinano il venir meno del rapporto fiduciario con la Regione;
- inadempienza accertata alle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza e di assistenza sociale;

- arbitrario abbandono o sospensione, non dovuti a cause di forza maggiore, di tutto o parte del servizio oggetto del contratto;
- cessione (anche parziale) del contratto;
- per impossibilità sopravvenuta, qualora l'Aggiudicatario venga dichiarato fallito o comunque ammesso a procedure fallimentari alternative, fatti salvi tutti i diritti della Regione verso la massa fallimentare.

Nelle ipotesi sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione della Regione, esercitata per iscritto mediante invio all'Aggiudicatario da parte del Servizio regionale "Affari europei, Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FESR" di apposita comunicazione a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. E' fatto salvo ogni diritto della Regione di procedere per i danni subiti. Qualora la Regione intenda avvalersi della suddetta clausola, potrà provvedere all'affidamento dell'esecuzione dell'appalto, per il periodo di tempo residuo, al concorrente che segue in graduatoria, rivalendosi sull'Aggiudicatario a titolo di risarcimento dei danni subiti. Fuori dai casi di cui sopra, il contratto può essere risolto ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere, da inoltrarsi alla parte inadempiente a mezzo PEC contenente l'invito ad adempiere entro giorni 15 (quindici) dal ricevimento con l'avvertimento che decorso tale termine senza che il contratto sia stato adempiuto lo stesso si intende risolto di diritto senza che l'inadempiente abbia nulla a pretendere.

In ogni caso è fatto salvo ogni diritto della Regione di procedere per tutti i danni subiti in conseguenza della risoluzione anticipata del contratto e di intraprendere ogni altra azione opportuna per la tutela dei propri diritti.

#### **Art. 21 - Recesso unilaterale**

La Regione può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, con le modalità e secondo la procedura prevista dall'articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016.

Tale facoltà verrà esercitata per iscritto mediante invio all'Aggiudicatario, da parte del Dirigente del Servizio "Affari europei, Programmazione, indirizzo, monitoraggio e controllo FESR", mediante posta certificata, la quale dovrà pervenire almeno 30 giorni prima della data di recesso. In tale caso la Regione si obbliga a pagare all'Aggiudicatario unicamente le prestazioni già eseguite o in corso di esecuzione al momento del recesso e l'appaltatore si impegna a mettere immediatamente a disposizione dell'Amministrazione regionale e, comunque, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di recesso, il materiale per qualsiasi causa non ancora presentato.

In quanto compatibili, al recesso si applica la disciplina degli artt. 1373 e 1671.

#### **Art. 22 - Controversie e Foro competente**

Le eventuali controversie tra La Regione e l'Aggiudicatario che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, saranno deferite all'Autorità Giudiziaria competente del foro di Perugia con esclusione della competenza arbitrale.

### **Art. 23 - Trattamento dati personali**

I dati personali conferiti dall'Aggiudicatario sono raccolti e trattati ai soli fini della stipula e gestione del contratto secondo quanto previsto dalla normativa, d.lgs. 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e Regolamento UE n. 2016/679 (GDPR), e ogni altro provvedimento in materia.

### **Art. 24 - Clausola finale**

Qualsivoglia modifica al presente contratto richiede la forma scritta.

Eventuali omissioni o ritardi nella richiesta di adempimento del contratto da parte della Regione non costituiscono in nessun caso rinuncia implicita ai diritti spettanti alla stessa che la medesima si riserva di esercitare nei limiti della prescrizione legale.

### **Art. 25 - Documenti che fanno parte del contratto**

Fanno parte integrale e sostanziale del presente contratto, ancorché non materialmente e fisicamente allegata al medesimo ma depositata, sottoscritta dall'Aggiudicatario, agli atti della Regione, l'offerta tecnica e il capitolato.

Inoltre, fa parte integrale e sostanziale del presente contratto anche la nomina di Responsabile esterno del Trattamento ai sensi dell'art. 28 del GDPR n. 2016/679.

### **Art. 26 - Norma di rinvio e riferimenti normativi**

Per quanto non sia specificatamente contenuto nel bando, nel Capitolato, nel Disciplinare di gara, e nel presente contratto si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative ed in particolare a tutte le disposizioni, provvedimenti ed atti espressamente elencati all'art. 1 del capitolato d'onori e che qui si intendono integralmente richiamati.

### **Art. 27 – Imposte e spese contrattuali**

Tutte le spese inerenti la stipula del presente contratto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo e di registrazione, sono a carico dell'Aggiudicatario. Le parti dichiarano espressamente che al servizio oggetto del presente contratto, si applicano le norme previste dal D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 633 e successive modifiche ed integrazioni, istitutivo dell'imposta sul valore aggiunto e, pertanto, richiedono la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131 e successive modifiche ed integrazioni.

\*\*\*\*\*

E richiesto io, Ufficiale Rogante, ho ricevuto il presente atto, da me letto alle parti, le quali concordemente mi dispensano dalla lettura degli allegati e, su mia domanda, dichiarano di approvarlo incondizionatamente e senza riserve di sorta e con me lo sottoscrivono in modalità elettronica con firma digitale, di cui attesto la validità dei certificati di firma utilizzati, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 07/03/2005, n. 82, unitamente agli allegati.

In particolare attesto, altresì, che gli allegati tutti al presente contratto sono redatti in originale su supporto cartaceo e qui allegati, ai sensi dell'art. 57 bis della L. 16/02/1913, n. 89, in

copia informatica, che io certifico conformi agli originali ai sensi dell'art. 22, commi 1 e 3 del D.Lgs. n. 82/2005.

L'atto, in formato elettronico, è stato redatto a norma di legge da persona di mia fiducia ed in parte da me, in un unico originale, depositato agli atti dell'Ufficiale Rogante della Regione e consta di n.            facciate intere oltre la presente per n.            righe di carta uso bollo, debitamente regolarizzato con modalità telematica, a norma del D.P.R. n. 642/1972 come modificato dal D.M. 22 febbraio 2007

Per il            firmato digitalmente

Per la Regione Umbria            firmato digitalmente

L'Ufficiale Rogante ..... firmato digitalmente

**Allegato 1 - Nomina a Responsabile esterno del trattamento ai sensi del REG (UE) 2016/679 (GDPR) – “Contratto per l’affidamento del servizio di assistenza tecnica del POR-FESR 2014 -2020 e per la programmazione e l’attuazione della programmazione FESR post 2020 della Regione Umbria Codice CIG \_\_\_\_\_ - Codice CUP \_\_\_\_\_.**

Con la presente, in relazione alle attività eseguite nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto stipulato tra la Regione Umbria e \_\_\_\_\_, per il servizio assistenza tecnica del POR-FESR 2014 -2020 e per la programmazione e l’attuazione della programmazione FESR post 2020 della Regione Umbria, il sottoscritto Claudio Tiriduzzi, in qualità di Responsabile del trattamento e per conto del Titolare del trattamento medesimo, individuato nel Presidente della Giunta regionale, domiciliato per la carica in Corso Vannucci n. 96 – Palazzo Donini – 06121 Perugia, nomina \_\_\_\_\_ *nella persona del legale rappresentante,* \_\_\_\_\_ Responsabile esterno del trattamento dati personali che provvederà alla nomina degli incaricati al trattamento.

In conseguenza di ciò, il Responsabile esterno del trattamento assume l’onere, relativamente ai trattamenti dei dati personali connessi allo svolgimento delle attività previste nel servizio di cui in oggetto, di operare in conformità alle regole previste dal d.lgs. 196 del 30 giugno 2003 e s.m.i., nonché dal Regolamento generale sulla protezione dei dati (UE) 2016/679 (G.D.P.R.) e di attenersi alle seguenti disposizioni impartite dallo Scrivente Servizio, in qualità di Responsabile del Trattamento.

Il responsabile del trattamento dei dati non può vantare alcun diritto sulle informazioni personali ed è autorizzato a trattarle nei termini, nei modi e nel rispetto dei limiti stabiliti dal presente documento, rispettando in ogni caso i principi generali di liceità, proporzionalità e correttezza.

In particolare il Responsabile esterno si impegna ad effettuare esclusivamente i trattamenti autorizzati dal Titolare, che consistono in tutti quelli inerenti:

*le attività di assistenza tecnica agli adempimenti connessi alla implementazione, gestione, attuazione, sorveglianza, monitoraggio, controllo del Programma Operativo del Fondo europeo di Sviluppo regionale (FESR) 2014-2020 nonché alla programmazione, avvio, all’implementazione, alla gestione, al monitoraggio, alla sorveglianza della fase di programmazione della Regione Umbria relativamente al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) post 2020 e nello specifico per:*

- le attività di implementazione, gestione, attuazione, sorveglianza, monitoraggio, controllo del Programma Operativo del Fondo europeo di Sviluppo regionale (FESR) 2014-2020 e - essendo temporalmente alla fine dell’attuale periodo di programmazione - dei servizi di assistenza tecnica alla chiusura del POR FESR 2014- della Regione Umbria;
- il supporto alla programmazione, avvio, all’implementazione, alla gestione, al monitoraggio, alla sorveglianza della fase di programmazione della Regione Umbria relativamente al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) post 2020. Allo stato dei fatti si ha motivo di ritenere che la programmazione post 2020 sia settennale

(2021- 2027); qualora la programmazione post 2020 sia di durata inferiore o superiore tale periodo dovrà essere considerato quello di riferimento.

In esecuzione del contratto, il Responsabile esterno è autorizzato a trattare i seguenti dati personali del Titolare:

- Dati personali dei beneficiari delle Misure del POR FESR Umbria 2014-2020 presenti nelle banche dati elaborate dalla Regione Umbria e messe a disposizione dell'aggiudicatario per il servizio di Assistenza tecnica agli adempimenti (d'ora in avanti solo i "dati"), fermo restando che il Titolare rimane il proprietario dei dati medesimi.

Il Responsabile esterno del trattamento è autorizzato a trattare i dati personali per le sole finalità connesse allo svolgimento dell'incarico ricevuto, con divieto di qualsiasi altra diversa utilizzazione e per il solo tempo necessario allo svolgimento delle attività previste nell'incarico.

Il Responsabile esterno del trattamento, relativamente all'incarico di cui in oggetto, deve individuare e nominare per iscritto, all'interno della propria struttura, i soggetti preposti al trattamento dei dati personali sopra individuati (Incaricati); il responsabile esterno del trattamento è tenuto, altresì, a fornire al Titolare il nome e i dati di contatto degli incaricati e del suo DPO (il "Data Protection Officer") qualora sia stato nominato.

Il Responsabile esterno del trattamento impartisce agli Incaricati, dettagliate istruzioni al fine di delimitare l'ambito del trattamento consentito e vigilare sul rispetto delle direttive assegnate.

Il responsabile esterno del trattamento si impegna a non conservare i dati oltre il tempo necessario per l'adempimento degli obblighi contrattuali e a cancellarli automaticamente e in modo selettivo da qualsiasi database alla fine del periodo di conservazione.

La cancellazione deve essere eseguita con una soluzione tecnica che rispetti lo stato di avanzamento tecnologico e riguardi tutti i dati personali che sono stati elaborati per conto del Titolare.

Il responsabile del trattamento dei dati deve essere in grado di fornire prove scritte della cancellazione dei dati su richiesta del Titolare, senza detenere alcuna copia di tali informazioni.

Il responsabile esterno del trattamento si impegna, qualora necessario, ad archiviare e conservare i dati del Titolare su server situati all'interno dell'Unione europea e ad informare il Titolare prima di spostare l'ubicazione del Data Center.

Il responsabile del trattamento dei dati non è autorizzato a modificare la posizione fisica dei suoi server al di fuori dell'Unione europea senza l'esplicita autorizzazione del Titolare.

La violazione di questo obbligo è giusta causa di risoluzione contrattuale.

Il responsabile esterno del trattamento si impegna inoltre a non esternalizzare in tutto o in parte la propria attività a terzi o comunicare alle società facenti parte del gruppo senza l'espreso consenso scritto del Titolare durante l'intera durata del contratto e dopo la sua scadenza.



Se il responsabile esterno del trattamento ottiene l'espresso consenso scritto del Titolare per utilizzare altri sub-responsabili, è onere del responsabile assicurare che il sub-responsabile fornisca le stesse garanzie, anche in termini di misure tecniche e organizzative adeguate, in modo tale che il trattamento soddisfi i requisiti del GDPR.

Il Responsabile esterno del trattamento si impegna a garantire la riservatezza dei dati trattati, nonché ad adottare, rispettare e far rispettare le misure di sicurezza indicate richieste dalla Legge;

Il Responsabile esterno del trattamento si impegna ad adottare, per quanto di propria competenza, misure di sicurezza adeguate e preventive atte a eliminare o, comunque ridurre al minimo, qualunque rischio di distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati personali trattati, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme dei dati medesimi, nel rispetto delle disposizioni contenute nel D.P.G.R 2016/276.

A tal fine, il Responsabile esterno si impegna inoltre ad attuare misure in grado di garantire:

- la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi di elaborazione in corso;
- il ripristino, la disponibilità e l'accesso ai dati personali in modo tempestivo, in caso di incidente fisico o tecnico;

nonché a porre in atto procedure per testare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative predisposte.

Il responsabile esterno del trattamento si impegna a garantire uno standard di sicurezza adeguato al livello di rischio.

In caso di violazione dei dati (distruzione o perdita, anche accidentale, dei dati nonché accesso non autorizzato o trattamento non consentito dei dati medesimi), il Responsabile medesimo si impegna:

- ad informare il Titolare senza alcun ritardo e entro un massimo di ventiquattro (24) ore dopo esserne venuto a conoscenza, utilizzando lo strumento della PEC, per consentire al Titolare, ove necessario, di notificare la sicurezza dei dati al Garante per la protezione dei dati italiano e agli interessati, ove necessario;
- ad adottare le misure organizzative e di sicurezza appropriate per gestire eventuali violazioni dei dati;
- a comunicare al Titolare tutta la documentazione pertinente in caso di violazione dei dati entro un massimo di ventiquattro (24) ore;
- a collaborare con il Titolare, ove necessario e in conformità con le istruzioni impartite, per notificare la violazione dei dati all'Autorità garante per la protezione dei dati personali e agli interessati.

Il responsabile esterno può svolgere attività di trattamento solo in ossequio delle istruzioni ricevute dal Titolare e può essere ritenuto responsabile per qualsiasi inadempimento ai propri obblighi e per i danni conseguenti causati da fatto proprio.

Se il sub-responsabile non adempie ai propri obblighi, il responsabile esterno del trattamento risponde nei confronti del Titolare di tale inadempimento.

Il responsabile esterno del trattamento informa il Titolare prontamente, comunque non oltre le 24 ore successive al loro ricevimento, di eventuali azioni giudiziarie intraprese nei suoi confronti per violazione della normativa in materia di protezione dei dati personali, nonché di eventuali reclami degli interessati o di istanze del Garante.

Il responsabile esterno del trattamento dei dati tiene inoltre indenne il Titolare da qualsiasi azione giudiziaria (incluse le spese legali e di risarcimento danni) intentate da terze parti per inadempimento degli obblighi in materia di protezione dei dati personali a lui imputabili.

Alla fine del contratto, il responsabile esterno del trattamento si impegna a cancellare / restituire in modo sicuro, con una soluzione tecnica che rispetti lo stato dell'arte, tutti i dati che ha trattato in nome e per conto del Titolare e di fornire una prova scritta della stessa su richiesta di questa, senza conservare alcuna copia dei dati.

Qualora fosse stabilito l'obbligo del responsabile esterno di restituire i dati, il responsabile medesimo o, se applicabile, il sub-responsabile, deve inviare i dati in un formato leggibile elettronicamente in modo che il Titolare possa riutilizzarli e archivarli correttamente.

Il Responsabile esterno del trattamento di impegna altresì:

- ad informare il Titolare, qualora richiesto, sullo stato di applicazione delle disposizioni vigenti in materia di protezione dei dati personali in relazione ai trattamenti effettuati;
- a fornire le informazioni ed esibire i documenti eventualmente richiesti dal Garante per la protezione dei dati personali;
- ad eseguire ogni altra direttiva eventualmente impartita dal Titolare in altre specifiche occasioni.

La presente lettera d'incarico è sottoscritta dal Responsabile esterno del trattamento dei dati e dal suo incaricato per integrale conoscenza ed completa accettazione di ogni clausola e prescrizione.

Luogo e data

---

Il Responsabile del Servizio  
(Dott. Claudio Tiriduzzi)

---

Responsabile esterno del  
trattamento

---